



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. **3680**

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante "Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro – meridionale”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e n. 3624 del 22 ottobre 2007;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro – meridionale” fino al 30 settembre 2008;

CONSIDERATO che il suddetto decreto di proroga si è reso necessario al fine di portare a termine le attività e gli adempimenti previsti dalle ordinanze di protezione civile n. 3606 e 3624 del 2007, tra cui, in particolare, l'attività di istruttoria finalizzata alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti, l'ultimazione delle procedure volte all'accatastamento delle aree percorse dal fuoco nonché il completamento dei piani comunali di emergenza;

VISTO l'Accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali per la lotta attiva agli incendi boschivi;

CONSIDERATO, inoltre, l'approssimarsi della prossima campagna AIB e tenuto conto delle previsioni meteo-climatiche che inducono a ritenere che i fenomeni di combustione, anche per la prossima stagione estiva, potranno nuovamente interessare tutto il territorio delle regioni dell'Italia centro – meridionale;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare per le regioni del centro sud misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad una gestione maggiormente incisiva volta ad implementare l'attività di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi;

ACQUISITA l'intesa delle Regioni interessate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SENTITI i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

ART. 1

1. I soggetti attuatori di cui alla OPCM 3606/2007 e i Presidenti delle Regioni, od i loro delegati di cui alla OPCM 3624/2007, tenuto conto dei dati contenuti nel sistema informativo della montagna (SIM), o comunque disponibili nei sistemi regionali, relativi alle aree percorse dal fuoco sino all'annualità 2007 compresa, che consentono l'individuazione in via definitiva dei comuni colpiti dagli incendi fino al suddetto periodo, verificano, dandone pronta comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che tutti i comuni così individuati abbiano approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, l'elenco delle particelle percorse dal fuoco relative ad almeno un incendio.
2. Allo scopo di pervenire tempestivamente all'aggiornamento completo del catasto delle aree percorse dal fuoco, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a diffidare i comuni a completare l'accatastamento sulla base di tutti i dati disponibili nel SIM o nei sistemi regionali, con l'approvazione degli elenchi in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 353/00, entro e non oltre il 30 giugno 2008.
3. In caso di inerzia da parte dei comuni rispetto agli adempimenti di cui al comma 1, i soggetti attuatori ed i Presidenti delle Regioni provvedono direttamente, in via sostitutiva, e con oneri a carico dei comuni stessi, ad approvare con proprio atto, valido ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 353/00, l'elenco definitivo delle superfici percorse dal fuoco, avvalendosi anche dei funzionari comunali responsabili dei settori tecnici per la cura dell'iter amministrativo previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti che riterrà opportuni, dell'elenco dei comuni che non provvedono agli adempimenti loro prescritti nei termini previsti dal presente articolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 2

1. Le prefetture – uffici territoriali del Governo in relazione alla OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle Regioni, o i loro delegati per l'attuazione dell'ordinanza 3624/2007, verificano, dandone pronta comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che tutti i comuni abbiano predisposto i piani comunali di emergenza almeno speditivi, che tengano conto prioritariamente delle strutture maggiormente sensibili esposte agli incendi di interfaccia, in conformità alle prescrizioni contenute nel "manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza", di cui ai decreti del Commissario delegato del 7 settembre 2007 e del 22 novembre 2007, ed alle linee guida regionali laddove esistenti.
2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo in relazione alla OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle Regioni, o i loro delegati per l'attuazione dell'ordinanza 3624/2007, provvedono, in particolare, ad accertare che il piano contenga, quali elementi speditivi essenziali, la definizione delle aree urbane a rischio di incendio di interfaccia, nonché l'individuazione della struttura di risposta comunale e l'organizzazione del modello di intervento articolato nelle diverse fasi operative indicate nel manuale.
3. Il potere sostitutivo di cui all'articolo 1 delle ordinanze di protezione civile n. 3606/2007 e 3624/2007, inerente all'elaborazione dei piani comunali di emergenza, permane in capo ai soggetti individuati dal predetto articolo 1 fino al 30 giugno 2008. Qualora allo scadere del predetto termine permangono situazioni di inadempienza dei comuni rispetto all'espletamento degli adempimenti sopra richiamati, i Sindaci dei comuni medesimi, in qualità di autorità di protezione civile ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 225/1992, sono responsabili della mancata predisposizione della pianificazione di emergenza, così come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, ed i comuni medesimi sono esclusi dall'accesso dei contributi previsti dall'articolo 5 della presente ordinanza.
4. Allo scopo di garantire l'adeguato supporto tecnico-conoscitivo ai sindaci nella elaborazione dei piani di emergenza, le prefetture – uffici territoriali del Governo ed i Presidenti delle Regioni, od i loro delegati, assicurano la propria collaborazione fino alla cessazione dello stato di emergenza attraverso i gruppi di supporto provinciali di cui ai citati decreti del Commissario delegato.
5. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti che riterrà opportuni, dell'elenco dei comuni che non provvedono agli adempimenti loro prescritti nei termini previsti dal presente articolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 3

1. Al fine di pervenire tempestivamente alla corretta ricognizione e quantificazione dei contributi previsti dalle ordinanze di protezione civile n. 3606 e 3624 del 2007, i soggetti attuatori ovvero i Presidenti delle Regioni ivi indicati, od i loro delegati, dovranno completare l'istruttoria delle richieste pervenute secondo le disposizioni commissariali già impartite, dando comunicazione a pena di decadenza dei relativi esiti al Commissario delegato entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della presente ordinanza, per consentire la tempestiva erogazione delle risorse rese disponibili per l'emergenza.

ART. 4

1. Allo scopo di garantire un efficiente sistema di coordinamento degli interventi di protezione civile, le Regioni di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3606 e 3624 del 2007 sono tenute ad assicurare la piena funzionalità delle Sale operative unificate permanenti regionali (SOUP) di cui all'articolo 7 della legge n. 353/2000, con la presenza, laddove non già organizzate in tal senso, di rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo Forestale Statale e regionale e delle Forze di polizia, nonché, ove necessario, delle altre componenti e strutture operative del sistema di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge n. 225/1992. Per le medesime finalità le regioni provvedono altresì a garantire un costante collegamento tra le sopra menzionate Sale operative unificate permanenti regionali (SOUP) e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia.
2. Entro il 15 giugno 2008 le Regioni provvedono a trasmettere al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione informativa in ordine agli adempimenti posti in essere ai sensi del comma 1, recante, in particolare, l'indicazione della sede, del responsabile, della composizione ed i recapiti delle SOUP.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 5

1. Al fine di dare attuazione e rendere operative le pianificazioni di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire l'aggiornamento costante dei catasti delle aree percorse dal fuoco, le Regioni sono autorizzate a riconoscere, a titolo di contributo, in deroga alla legge n. 353/2000, una somma da individuare tra le risorse del fondo di cui alla medesima legge n. 353/2000 ovvero tra altre risorse che le Regioni intendono rendere all'uopo disponibili, a favore dei comuni che abbiano provveduto all'elaborazione dei piani comunali di emergenza, nonché all'accatastamento delle aree percorse dal fuoco entro i termini già indicati dalle ordinanze di cui in premessa, ovvero che provvedano alla suddetta elaborazione nei tempi di cui alla presente ordinanza.
2. Le Regioni sono altresì autorizzate a rendere disponibili ulteriori risorse proprie ai fini del riconoscimento dei contributi per i danni subiti, ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3606 e 3624 del 2007.

ART. 6

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dovranno provvedere ad informare adeguatamente le Regioni circa i contenuti dell'Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia di incendi boschivi, allo scopo di favorire, compatibilmente con gli ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi, l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi mediante la sottoscrizione, da parte delle stesse Regioni, delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge n. 353/2000.

ART. 7

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma

05 010.2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri